



IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modalità di riparto del Fondo per la promozione del libro e della lettura, di cui all'articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali", e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";
- VISTO, in particolare, l'articolo 30, comma 2, lettera b), del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, il quale prevede tra gli istituti dotati di autonomia speciale, quali uffici di livello dirigenziale non generale, il Centro per il libro e la lettura;
- VISTO il decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, recante "Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91";



VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 318, della legge n. 205 del 2017, che prevede che *"Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito, a decorrere dal 2018, un Fondo per la promozione del libro e della lettura con dotazione annua pari a 4 milioni di euro, di cui una quota pari a 1 milione di euro annui è destinata alle biblioteche scolastiche. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"*;

TENUTO CONTO del "Piano nazionale di promozione della lettura" elaborato dal tavolo interistituzionale, di cui ai decreti ministeriali 23 ottobre 2013 e 8 agosto 2014 e, in particolare, delle priorità ivi individuate;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto stabilisce le modalità per il riparto annuale del Fondo per la promozione del libro e della lettura di cui all'articolo 1, comma 318, della legge n. 205 del 2017, di seguito «Fondo».
2. Il Fondo è gestito dal Centro per il libro e la lettura, di seguito «Centro» e ha una dotazione annua pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2018, di cui una quota pari a 1 milione di euro annui è destinata alle biblioteche scolastiche.

Articolo 2

(Linee di intervento)

1. Il Fondo è destinato alla promozione del libro e della lettura, con particolare riferimento alle seguenti linee di intervento:
 - a) realizzare, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, interventi di sostegno all'educazione alla lettura rivolta, in particolare, alle fasce più giovani della popolazione, a partire dalla prima infanzia;
 - b) favorire la cooperazione tra istituzioni scolastiche, biblioteche, enti locali, librerie, istituti culturali, istituzioni della formazione superiore, centri provinciali per l'istruzione degli adulti ed enti di ricerca per l'attivazione di iniziative di promozione della lettura nei territori;
 - c) valorizzare e promuovere le buone pratiche di promozione della lettura realizzate da istituzioni scolastiche, biblioteche, associazioni culturali e librerie, con particolare



attenzione alle fasce deboli della popolazione, ivi inclusi i soggetti, anche minori, ospedalizzati o detenuti;

d) arricchire il patrimonio librario e potenziare le dotazioni infrastrutturali delle biblioteche destinate alla fruizione pubblica e delle biblioteche scolastiche, anche con riguardo alla diffusione e all'utilizzo delle nuove tecnologie;

e) sostenere e favorire iniziative di formazione destinate ai professionisti del settore;

f) rimuovere le barriere che impediscono l'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche o sensoriali;

g) promuovere la digitalizzazione del patrimonio librario, anche per la realizzazione di biblioteche digitali;

h) favorire specifici interventi a favore delle bambine e dei bambini da zero a sei anni di età, tenendo a riferimento il sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in collaborazione con il Comitato Nazionale per la promozione della lettura nella prima infanzia.

Articolo 3

(Riparto del Fondo)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Centro pubblica uno o più bandi per la presentazione di progetti di promozione del libro e della lettura da parte di soggetti pubblici o privati, da finanziare a valere sulle risorse del Fondo. Con riferimento alla quota pari a 1 milione di euro annui destinata alle biblioteche scolastiche, il bando o i bandi sono predisposti dal Centro di intesa con la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Centro, anche avvalendosi di apposite Commissioni di esperti, valuta i progetti presentati e assegna le relative risorse.

3. Il bando o i bandi di cui al comma 1 indicano:

a) la linea di intervento e l'arco temporale di riferimento per i progetti;

b) le risorse disponibili;

c) i soggetti beneficiari e i relativi requisiti di ammissibilità;

d) le modalità di presentazione dei progetti, nonché la documentazione amministrativa e tecnica da allegare;

e) le modalità e i criteri di valutazione dei progetti;

f) il numero massimo di progetti finanziabili e l'importo massimo del singolo contributo assegnabile, stabilito sulla base delle tipologie e i massimali di costo ammissibili;

g) le modalità di erogazione del contributo assegnato e gli adempimenti richiesti ai beneficiari;

h) le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e del contributo erogato;

i) i casi di revoca, riduzione o decadenza dal contributo.

Articolo 4

(Monitoraggio e rendicontazione)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Centro predispone una relazione dettagliata sui progetti finanziati a valere sul Fondo nel corso dell'anno precedente e la trasmette alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, con riferimento alla quota pari a 1 milione di euro annui destinata alle biblioteche scolastiche, anche al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Il Centro provvede alla gestione del Fondo e al suo riparto annuale secondo le modalità di cui al presente decreto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.

Roma, - 3 MAG. 2018

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Paolo Padellaro

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Valeria Fedeli

